



Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
 C.F.80001310699

PATTO DI INTEGRITA'

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA A TEMPO DETERMINATO A PROFESSIONISTA ABILITATO ALLA PROFESSIONE MEDICA, SPECIALISTA IN PSICHIATRIA

tra

il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, sito in via Madonna degli Angeli 137 - 66100 Chieti

e

la Ditta _____ (di seguito denominata Ditta), sede legale in _____ e sede operativa in _____, codice fiscale/P.IVA _____, tel. _____
 e-mail: _____ pec: _____
 rappresentata dal Sig. _____ in qualità di legale rappresentante,

o

il Professionista/Medico Specialista in Psichiatria _____
 _____ nato/a _____
 _____ (____) il _____
 C.F.: _____ P.I.V.A.: _____
 residente in _____ (____), Via _____ n. _____
 C.a.p.: _____ ovvero sede della propria attività in _____
 C.a.p. _____ tel. _____ cell. _____
 e.mail: _____ pec: _____

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;
- il decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, avente per oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2011, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, così come aggiornato dall’ANAC, al 16 luglio 2021, con il quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto all’originaria versione;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023, approvato dal Ministero della Difesa in data 19 marzo 2021;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1. – Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta/del Professionista che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Art. 2– La Ditta/il Professionista prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3. – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014;

- la Ditta/il Professionista si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di

impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto 15 rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art.317 c.p.

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. , ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio e per taluno dei delitti di cui agli arti.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4. – Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e patrizia.

Art. 5. – Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta o dal Professionista partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione della gara.

Art. 6 – Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la Ditta/il Professionista
